



REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI GELA



REGIONE SICILIANA

**I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AFFARI GENERALI – MARE -AGRICOLTURA**

Verbale n. 259

L'anno duemilaventuno addì 05 del mese di Febbraio alle ore 10 : 00 in videoconferenza ,
rispettando il DPCM Sul Covid 19 e' stata convocata , come da regolamento del Consiglio
Comunale , la I° Commissione Consiliare Permanente : Affari Generali – Mare – Agricoltura
per discutere il seguente O.d.G.

OGGETTO : Regolamento Polizia Mortuaria – Appendice Sala del commiato

Sono presenti :

Il Presidente	Casciana Vincenzo
Il Vicepresidente	Sincero Davide
Il Componente	Giudice Paola
Il Componente	Scerra Salvatore
Il Componente	Ascia Alessandra

Alle ore 10 : 00 , accertato il numero legale si dichiara aperta la seduta

I membri della Commissione iniziano il dibattito sul Regolamento in Oggetto con la
presenza del Dirigente Marino in merito agli aspetti tecnici urbanistici .

I Dirigente rileva innanzitutto di specificare nello stesso tutti i riferimenti legislativi ovvero
L.R. n. 5 del 3 marzo 2020 che modifica la L.R.18/2010 e il DPR del 14/01/1997.

Nello specifico l'articolo 5 della L.R. 18/2010 al comma 5 cita "La realizzazione di strutture
per il commiato comporta il servizio di un cerimoniere adeguatamente formato, con i
criteri scaturenti dalla realizzazione dei provvedimenti regionali di cui all'art. 8.

La L.R. n.5 del 2020 all'art. 12 "Modifiche alla legge regionale 17 agosto 2010, n. 18 in
materia di strutture per il commiato" aggiunge l'art. 5 bis alla L.R.18/2010 rubricato
'Caratteristiche delle strutture per il commiato' che disciplina:

1. Le strutture per il commiato, realizzate da soggetti pubblici o privati, sono in ogni caso fruibili da chiunque ne faccia richiesta, senza discriminazioni di alcun tipo in ordine all'accesso. La gestione può essere affidata a soggetti pubblici o privati ed è compatibile con l'attività funeraria previa comunicazione al comune competente.
2. Le strutture per il commiato possono essere utilizzate anche per la custodia e l'esposizione delle salme.
3. Nell'esercizio delle attività di cui al comma 2 le strutture devono essere in possesso delle caratteristiche igienico-sanitarie previste dalle norme nazionali e regionali per i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate.
4. Le strutture per il commiato non possono essere collocate nell'ambito di strutture sanitarie pubbliche o private né di strutture socio-sanitarie o di vita collettiva. Tali strutture possono essere collocate nella zona di rispetto cimiteriale.
5. La struttura deve avere destinazione d'uso esclusivo e rispondere ai seguenti requisiti:
 - a) locali al piano terra e direttamente comunicanti con l'esterno;
 - b) assenza di barriere architettoniche nel rispetto della normativa vigente in materia;
 - c) illuminazione e aerazione naturali dirette in ragione di 1/8 della superficie in pianta dei singoli locali, uniformemente distribuita;
 - d) altezza libera interna non inferiore a 3 metri, fatte salve diverse previsioni stabilite dai regolamenti edilizi locali in relazione a situazioni geografiche particolari;
 - e) superficie minima in pianta dei singoli locali di commemorazione non inferiore a mq 70 con lato minimo non inferiore a 7 metri;
 - f) impianto di condizionamento idoneo ad assicurare condizioni microclimatiche confortevoli;
 - g) servizi igienici per il pubblico accessibili e attrezzati anche per i portatori di handicap;
 - h) dotazione di arredi adeguati all'accoglimento del feretro e dei partecipanti.
6. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari e dell'idoneità dei locali compete

all'azienda sanitaria provinciale competente.”.

Ancora da tenere in considerazione è l'art.7 secondo comma : Con i regolamenti di cui al comma 1, sono in particolare stabiliti: a) le condizioni e le modalità di localizzazione e di esercizio dei cimiteri, dei crematori, del deposito di osservazione delle salme e degli obitori nonché le modalità di fornitura dei servizi cimiteriali, necroscopici e di polizia mortuaria; b) le condizioni e le modalità di fornitura del servizio di trasporto delle salme e dei cadaveri; c) l'importo delle sanzioni applicabili in caso di violazione, che non possono essere inferiori a euro 500 né superiori a euro 10.000.

Il Dirigente propone di inserire nel dettaglio quanto sopra detto e di fare pure riferimento al dpr nella parte in cui si riferisce “Servizio mortuario: Il Servizio mortuario deve disporre di spazi per la sosta e la preparazione delle salme e di una camera ardente. In termini di accessibilità devono essere consentite l'entrata e l'uscita autonoma senza interferenze rispetto al sistema generale dei percorsi interni della struttura. Deve essere previsto un accesso dall'esterno per i visitatori.

Requisiti minimi strutturali : Il servizio deve essere dotato di: - locale osservazione/sosta salme; - camera ardente; - locale preparazione personale; - servizi igienici per il personale; - servizi igienici per i parenti; - sala per onoranze funebri al feretro; - deposito materiale.

Requisiti minimi impiantistici: Il Servizio mortuario deve essere dotato di condizionamento ambientale che assicuri le seguenti caratteristiche igrometriche: - Temperatura interna invernale ed estiva non superiore a 18 °C per i locali con presenza di salme; - umidità relativa: 60% ± 5; - n. ricambi aria esterna /ora: 15 v/h. È prevista la seguente dotazione minima impiantistica: - impianto illuminazione di emergenza.

Rimane da discutere una nuova formulazione dell'art .5 della bozza di appendice predisposta dalla commissione sulla quale il Dirigente chiede ulteriore tempo per un approfondimento.

La Seduta si chiude alle ore 12.00

I Componenti



H Presidente

